

NOTA INFORMATIVA NIO8/2005

22 luglio 2005

Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze con elevato numero di interruzioni per gli anni 2006 e 2007. *Delibera dell'AEEG n.247/04.*

Con la Delibera n.247/04 l'AEEG ha inteso stabilire gli indennizzi automatici a cui hanno diritto gli utenti in alta e media tensione qualora subiscano un numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe (di durata superiore a tre minuti) superiore agli standard di qualità definiti dalla stessa Autorità.

Poiché una parte delle interruzioni lunghe può essere causata da guasti con origine negli impianti degli utenti, l'AEEG ha definito i requisiti tecnici che gli impianti degli stessi utenti devono soddisfare per poter beneficiare dei succitati indennizzi.

1.0 Requisiti tecnici

L'impianto in alta tensione deve essere dotato di:

- 1.1 - Dispositivo Generale (DG) costituito da interruttore e sezionatore sul punto di consegna;
- 1.2 - Protezioni Generali (PG) in grado di discriminare i guasti che avvengono a valle del DG;
- 1.3 – taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettività in base a quanto indicato dall'impresa distributrice o dal GRTN.

L'impianto in media tensione deve essere dotato di:

- 1.4 - Dispositivo Generale (DG) costituito da interruttore e sezionatore;
- 1.5 - Protezioni Generali (PG) in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) ed i guasti monofase a terra a valle del dispositivo generale;
- 1.6 – taratura delle protezioni generali con criterio di selettività in base a quanto indicato dall'impresa distributrice.

2.0 Interruzioni lunghe e standard di qualità.

- 2.1 - Per i clienti in AT connessi alla rete prima del 31/12/2004 lo standard è di 1 interruzione lunga all'anno; l'indennizzo si applica alla seconda interruzione dell'anno;

- 2.2 - Per i clienti in AT connessi in derivazione rigida dopo il 31/12/2004 lo standard è di 2 interruzioni lunghe all'anno; l'indennizzo si applica per la terza e la quarta interruzione lunga all'anno;
- 2.3 - Per i clienti in MT nei comuni con più di 50.000 abitanti lo standard è di 3 interruzioni all'anno; l'indennizzo si applica dalla quarta alla sesta interruzione lunga all'anno;
- 2.4 - Per i clienti in MT nei comuni con più di 5.000 e meno di 50.000 abitanti, lo standard è di 4 interruzioni lunghe all'anno; l'indennizzo si applica dalla quinta all'ottava interruzione lunga all'anno;
- 2.5 - Per i clienti in MT nei comuni con meno di 5.000 abitanti, lo standard è di 5 interruzioni lunghe all'anno; l'indennizzo si applica dalla sesta alla decima interruzione lunga dell'anno.

Sono escluse dal conteggio delle interruzioni lunghe quelle:

- con preavviso;
- dovute a causa di forza maggiore;
- provocate dal cliente;
- originate sulla rete AT per distacchi programmati o automatici di alleggerimento del carico o per blackout con origine sulla rete di trasmissione nazionale;
- che hanno inizio entro 60 minuti dalla conclusione della precedente.

L'impresa distributrice è tenuta a registrare le interruzioni e ad assicurare l'accesso alle informazioni contenute nei registri ai clienti interessati.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'impresa distributrice comunica ad ogni cliente in AT e MT l'elenco delle interruzioni lunghe e brevi e, per i soli clienti in AT, delle interruzioni transitorie (inferiori o uguali ad un secondo).

3.0 Entità degli indennizzi

3.1 - Utenti in alta tensione

L'indennizzo si determina in base al 70% della potenza disponibile dell'impianto valorizzata a 1 €/kW.

3.2 - Utenti in media tensione

L'indennizzo è dato in base al 70% della potenza disponibile dell'impianto valorizzata a:

- 2,5 €/kW per potenza media interrotta fino a 500 kW;
- 2,0 €/kW per ulteriore potenza media interrotta oltre 500 kW.

Gli indennizzi vengono moltiplicati per un parametro che, per gli anni 2006 e 2007, assumerà un valore compreso tra 0,6 e 1.

Gli indennizzi sono erogati direttamente dall'impresa distributrice al cliente o al venditore di energia elettrica, che dovrà quindi girarli al cliente, entro il 30 giugno di ogni anno per le interruzioni che si riferiscono all'anno precedente.

4.0 Dichiarazioni

Per dimostrare l'avvenuto adeguamento degli impianti ai predetti requisiti tecnici, l'utente in AT o MT deve inviare all'impresa distributrice una "dichiarazione di adeguatezza" da compilare secondo uno schema che è allegato alle comunicazioni che l'impresa stessa sta inviando ai propri clienti.

La "dichiarazione" ed i relativi allegati richiesti dall'impresa distributrice devono essere inviati entro il 31 dicembre per ottenere gli indennizzi relativi alle interruzioni dell'anno successivo; inviando la dichiarazione entro il 31 dicembre 2005, si possono ottenere gli eventuali indennizzi a partire dall'anno 2006.

La "dichiarazione" dovrà essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzione del Dispositivo Generale e/o della Protezione Generale.

Tale dichiarazione dovrà essere effettuata con oneri a carico dell'utente da uno dei seguenti soggetti:

- 4.1 - personale tecnico di impresa installatrice abilitata ai sensi degli artt.2 e 3 della legge 46/90;
- 4.2- personale tecnico iscritto nell'elenco di una Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 4.3 - responsabile tecnico del coordinamento dell'ufficio tecnico del cliente proprietario dell'impianto avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettera a) o b) della Legge 46/90, tenuto conto dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 18/4/1994, n.392.

L'impresa distributrice ha facoltà di effettuare controlli presso i clienti al fine di accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti tecnici richiesti.

5. Corrispettivo tariffario specifico

L'adeguamento degli impianti ai requisiti tecnici sopra esposti non è obbligatorio; la mancata "dichiarazione di adeguatezza" non consente agli utenti di ottenere gli indennizzi previsti.

Tuttavia, per i clienti in MT che non adeguano i propri impianti ai requisiti richiesti è prevista l'introduzione, nei prossimi anni, di un corrispettivo tariffario.

5.1 - Clienti MT con potenza disponibile maggiore di 500 kW

A partire dal 1° gennaio 2007, i clienti MT con potenza disponibile maggiore di 500 kW che non rispettino i requisiti oppure che non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza entro il 31/12/2006, oppure i clienti ai quali il distributore abbia revocato la dichiarazione di adeguatezza a seguito di un controllo, devono corrispondere all'impresa distributrice, su base annua, il seguente corrispettivo tariffario specifico (CTS):

$$CTS = K + H * E/P$$

dove:

- k è pari ad 1 € per ogni giorno di connessione attiva alla rete di alimentazione (cioè in cui è vigente il contratto di trasporto);
- H vale 0,15 € per ogni ora di utilizzo;
- E è l'energia consumata nell'anno precedente (kWh);
- P la potenza disponibile (kW) nello stesso anno (il rapporto E/P corrisponde ad un numero equivalente di ore di utilizzo della potenza disponibile).

Ad esempio, per un utente con 1.000 kW di potenza disponibile, allacciato per 365 giorni, con un consumo annuo di 1,4 GWh:

- $K = 1 \text{ €/giorno} \times 365 \text{ giorni} = 365 \text{ €}$
- $E/P = 1.400.000 \text{ kWh} / 1.000 \text{ kW} = 1.400 \text{ ore di utilizzo}$
- $CTS = 365 \text{ €} + 0,15 \text{ €/ora} \times 1.400 \text{ ore} = 365 \text{ €} + 210 \text{ €} = 575 \text{ €}$

5.2 - Clienti MT con potenza disponibile minore o uguale a 500 kW

I clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW hanno tempo fino al 31 dicembre 2007 per adeguarsi ai requisiti. Dal 1° gennaio 2008 pagheranno anche loro un corrispettivo tariffario specifico, che sarà stabilito dall'Autorità con un successivo provvedimento.

6. Cambio dello stato del neutro (solo per i clienti allacciati alle reti MT di Enel Distribuzione).

Enel Distribuzione sta procedendo ad un programma di cambio dello stato di esercizio del neutro sulle proprie reti in MT.

Il neutro, prima isolato, viene ora messo a terra tramite impedenza induttiva (neutro compensato).

In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro, ENEL Distribuzione informa ogni cliente allacciato alla rete oggetto del cambio per permettere l'adeguamento delle protezioni generali del cliente stesso.

La comunicazione del cambio dello stato di esercizio del neutro deve essere inviata ai clienti interessati con un anticipo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi.

7. Nuovi allacciamenti alle reti MT e rifacimento di impianti esistenti

In occasione di nuovi allacciamenti e del rifacimento di impianti esistenti, i clienti devono ottemperare alle disposizioni tecniche dell'impresa distributrice (DK 5600 per ENEL distribuzione) in vigore al momento della richiesta. L'allacciamento o il rifacimento eseguito in ottemperanza a tali disposizioni dovrebbe già comportare il rispetto delle condizioni alle quali il cliente ha diritto agli indennizzi automatici, eccezion fatta per la dichiarazione di adeguatezza, che deve comunque essere inviata all'impresa distributrice.